

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3231

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOLLOBRIGIDA, ALBANO, BELLUCCI, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, GALANTINO, LUCASELLI, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, VARCHI, VINCI**

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di prestazione del servizio medico nelle zone interne o disagiate

*Presentata il 27 luglio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le strutture e il personale sanitario rivestono un ruolo di fondamentale importanza in tutto il territorio nazionale e la loro presenza risulta indispensabile soprattutto per i pazienti che vivono nelle zone interne o disagiate del nostro Paese, zone che, troppo spesso e per motivi diversi, risultano prive di servizi essenziali.

Ormai da troppo tempo sono evidenti le difficoltà riscontrate dal Servizio sanitario nazionale nel reperire medici disponibili ad accettare incarichi di medicina generale proprio in queste zone e per l'assegnazione degli incarichi provvisori o di sostituzione nelle more dell'individuazione dei medici titolari o del rientro in servizio degli stessi.

La presente proposta di legge, composta da sei articoli, persegue l'obiettivo di fornire ai medici di medicina generale e ai medici ospedalieri che intendono esercitare la propria professione nelle zone interne o più di-

sagiate del Paese una serie di incentivi economici e di carriera. Essa prevede anche, nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di impiegare personale già in servizio nonché di ricorrere ai soggetti idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, l'attribuzione di incarichi a tempo determinato ai medici in quiescenza in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste per una durata di dodici mesi, rinnovabile alla scadenza per ulteriori dodici mesi.

Il gruppo di Fratelli d'Italia ritiene necessario garantire il funzionamento del Servizio sanitario nazionale in tutto il territorio e tutelare i pazienti dal rischio di gravi carenze assistenziali, soprattutto in quelle aree periferiche o disagiate dove esso rappresenta il primo e spesso l'unico riferimento per la salute dei cittadini.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Finalità e principi)*

1. Le disposizioni della presente legge sono volte a garantire l'assistenza sanitaria e la continuità delle cure nelle zone interne o disagiate, definite dal decreto di cui all'articolo 5.

## Art. 2.

*(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di incentivi in favore dei medici di medicina generale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-quinquies*) fermo restando quanto previsto dalla lettera *0a*), per garantire il servizio nelle zone interne o disagiate prevedere le seguenti misure per i medici inseriti nelle graduatorie:

1) a parità di livello e di anzianità, un incentivo economico pari al 10 per cento del compenso spettante al medico ai sensi della lettera *d*);

2) ai fini pensionistici, la valutazione pari a diciotto mesi di ogni anno lavorativo svolto nelle zone interne o disagiate;

3) ai fini dell'anzianità di servizio relativa all'avanzamento professionale, la valutazione pari a diciotto mesi dell'anno solare in caso di servizio svolto nelle aree interne o disagiate;

4) la disponibilità di un alloggio di servizio e di un ambulatorio gratuiti anche in accordo con gli enti locali competenti ».

## Art. 3.

*(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di incentivi in favore dei medici dei presidi ospedalieri)*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Per garantire il servizio nei presidi ospedalieri situati nelle zone interne o disagiate sono previste, per i medici inseriti nelle graduatorie, le seguenti forme di incentivo:

a) a parità di livello e di anzianità, un incentivo economico pari al 10 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo;

b) ai fini pensionistici, la valutazione pari a diciotto mesi di ogni anno lavorativo svolto nelle zone interne o disagiate;

c) ai fini dell'anzianità di servizio relativa all'avanzamento professionale, la valutazione pari a diciotto mesi dell'anno solare in caso di servizio svolto nelle zone interne o disagiate;

d) la disponibilità di un alloggio di servizio gratuito anche in accordo con gli enti locali competenti ».

## Art. 4.

*(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di assunzione di medici collocati in quiescenza)*

1. Al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle zone interne o disagiate, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere ai soggetti idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore per assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato ovvero il rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti collocati in tali graduatorie, assumono con contratti di lavoro a tempo determinato per una durata di dodici mesi,

rinnovabile alla scadenza per ulteriori dodici mesi, medici collocati in quiescenza in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento del servizio richiesto ».

Art. 5.

*(Definizione dei criteri e delle modalità di individuazione delle zone interne o disagiate)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità in base alle quali le regioni e le province autonome individuano le rispettive zone interne o disagiate.

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

